

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 39058	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: non specificato				
2°Grado: Corte di Appello di Milano n.7067/2015 conferma sentenza primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Durante i lavori di muratura e posa di una trave di legno all'interno di un edificio privo di copertura, utilizzando dei parapetti a mensola metallica precedentemente installati, precipitava per circa sei metri.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

Sul datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori grava l'obbligo di garantire il coordinamento quotidiano degli interventi e la vigilanza sull'utilizzo di strutture adeguate, anche in riferimento agli artt.94 e 95 del TUSL. L'art.97 del TUSL, inoltre, prevede un ruolo chiave del datore di lavoro della impresa affidataria nella verifica delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività e di controllo ed intervento sui piani operativi di sicurezza, imponendogli un dovere di vigilanza non solo rispetto ai propri dipendenti ma anche rispetto ai lavoratori autonomi operanti all'interno del cantiere. I giudici di merito hanno correttamente e concordemente affermato che la condotta posta in essere dall'imputato - realizzando una struttura non prevista dal PSC e dal POS e omettendo la dovuta vigilanza affinché i lavoratori non vi facessero ricorso- costituisce violazione del dovere primario di vigilanza in relazione alle condizioni di sicurezza del cantiere a lui attribuito dalla legge sia per la sua qualità di datore di lavoro dell'impresa affidataria (art.97 d.lgs. 81/2008) sia per il ruolo direttivo dello stesso di fatto assunto anche nei confronti dei lavoratori autonomi cui aveva subappaltato parte delle lavorazioni.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali	

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.